



COMUNE DI PLOAGHE  
Provincia di Sassari  
Piazza S. Pietro n°1 – 07017 Ploaghe

ORIGINALE

Registro Generale n. 42

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 23 DEL 17-11-2020

Ufficio: PROTOCOLLO

**Oggetto: Misure volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:  
Recepimento DPCM 03.11.2020**

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di novembre, il Sindaco Sotgiu Carlo

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : " A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Richiamati il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Richiamato il DPCM 11 marzo 2020, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale";

Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Il DPCM 1 aprile 2020 che dispone misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;

Il DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che dispone i propri effetti sino al 3 maggio 2020;

Il DPCM 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020, le cui disposizioni sostituisco quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

Il DPCM 17 Maggio 2020, pubblicato nella G. U. n°126 del 17.05.2020 nelle cui misure si applicano a far data dal 18.05.2020 e fino al 14.06.2020 e sostituiscono quelle di cui al DPCM del 26.04.2020;

I DPCM 11.06.2020 e 14.07.2020 nonché il DPCM 07.08.2020 e relativi allegati;

Visto il DPCM del 07.09.2020 con il quale si prorogano le disposizioni contenute nel DPCM 07.08.2020 con modifiche fino alla data del 07.10.2020;

Visti i DPCM del 13.10.2020 e del 18.10.2020;

Visto il DPCM del 24.10.2020;

Visto il DPCM del 3.11.2020;

Viste le ordinanze del Ministero della Salute adottate in materia di prevenzione dal contagio da COVID-19 a tutt'oggi vigenti e da ultimo l'ordinanza del 16.08.2020;

Visto il Decreto Legge n°33 del 16 Maggio 2020 (Pubblicato nella G. U. n°125 del 16.05.2020);

Visto il D. L. 19.05.2020, n°34 convertito con modifiche con la legge 17.07.2020, n°77;

Visto il D. L. 30.07.2020, n°83, con cui si dispone la proroga dello stato di emergenza al 15.10.2020;

Visto il D. L. 07.10.2020, n°125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03.06.2020”;

Viste le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e la relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, 12 e 13 del 25.03.2020, 14, 15 e 16 del 3.04.2020, 17 del 4.04.2020, 18 del 7.04.2020, 19 del 13.04.2020, 20 del 02.05.2020, 21 del 03.05.2020, 22 del 13.05.2020 e 23 del 17.05.2020, n°24 del 19.05.2020, n°25 del 23.05.2020, n°26 del 29.05.2020, n°27 del 02.06.2020, n°28 del 07.06.2020, n°29 del 14.06.2020, n°30 e 31 del 04.07.2020, n°34 e 35 del 15.07.2020, n°36 del 31.07.2020, n°37 del 09.08.2020, n°38 del 11.08.2020, n°39 del 12.08.2020, n°40 del 13.08.2020 e n°41 del 16.08.2020, n°43 del 11.09.2020, n°44 del 22.09.2020, n°45 del 25.09.2020, n°46 del 06.10.2020, n°47 del 09.10.2020 e n°48 del 15.10.2020 tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna;

Viste le proprie precedenti ordinanze;

Visto il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e comunque dato atto della recrudescenza dei contagi e che i casi di positività al COVID-19 nel territorio comunale attualmente sono pari a 2 unità;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n°267/2000 e nell'esercizio delle prerogative del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

Visto il regolamento comunale del commercio sulle aree pubbliche e delle aree di mercato approvato con deliberazione del C. C. n°46 del 30.10.2007;

#### ORDINA

a far data dal 06.11.2020 e sino al 03.12.2020:

1. Sono sospese sull'intero territorio comunale, all'aperto ed al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in altri luoghi aperti al pubblico o in luoghi privati;
2. Sono vietate le feste private di qualsiasi natura e tipo in luoghi privati o pubblici eventualmente dati in concessione ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
3. Sull'intero territorio comunale è obbligatorio l'uso delle mascherine in tutti i locali aperti al pubblico. Le mascherine vanno indossate sempre correttamente e devono coprire completamente il naso e la bocca, un utilizzo non conforme equivale al mancato uso e quindi sarà sanzionabile. Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto nell'arco delle 24 ore negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi e vie) ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Sono esclusi da tale obbligo i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai 6 anni e le persone con patologie o disabilità il cui uso non sia compatibile nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
4. L'abbandono di mascherine e guanti sul suolo dopo il loro uso è vietato ed è sanzionato ai sensi del D. L. n°19 del 25.03.2020 con la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00.
5. Gli spostamenti all'interno del territorio comunale e regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione né ad obbligo di autocertificazione;
6. Dalle 22,00 alle 05,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
7. E' fatto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
8. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° C. devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
9. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e pertanto sono vietate concentrazioni di persone in numero superiore a 3 a meno che la concentrazione di persone non sia determinata da situazioni di necessità, come ad esempio fare la fila od aspettare i mezzi pubblici alle fermate ma sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro ed ovviamente con l'uso corretto della mascherina. Ovviamente tali prescrizioni non si applicano per le persone conviventi nello stesso nucleo familiare. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli a carattere culturale, ludico,

- sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale in luogo pubblico o aperto al pubblico sono vietate.
10. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n°773;
  11. E' consentito svolgere attività motoria o sportiva all'aperto purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per l'attività motoria, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e comunque nel rispetto delle condizioni tutte previste dai DPCM del 13 e del 18 Ottobre 2020.
  12. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni genere, ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati con esclusione di quelle ammesse dalla normativa nazionale e regionale.
  13. L'accesso di parenti e visitatori nelle RSA, strutture residenziali per anziani e non autosufficienti e strutture riabilitative è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione e con assunzione di diretta responsabilità da parte della direzione sanitaria.
  14. Tutte le attività economiche e produttive, compresi i bed & breakfast, sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli e linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale o regionale . E' fatto obbligo nei locali pubblici ed aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo dei persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e linee guida vigenti;
  15. E' prorogata l'ordinanza n°14 del 27.05.2020 fino al 13.11.2020 "Emergenza COVID-19. Riorganizzazione del mercato settimanale del sabato e riapertura provvisoria in deroga al regolamento comunale del commercio sulle aree pubbliche e delle aree di mercato con le seguenti modifiche: Gli operatori devono occupare le aree di mercato entro e non oltre le ore 8,00 e sgombrare l'area entro le ore 14,00. Il numero massimo degli operatori che possono essere accolti nel mercato è di massimo 22 e la priorità sarà data in base al numero delle presenze di partecipazione al mercato che vengono settimanalmente registrate dalla Polizia Locale. Non saranno ammessi operatori che si presentano per l'occupazione del suolo dopo le ore 8,00.
  16. E' consentita l'attività di vendita di generi alimentari e di ristorazione per asporto (rosticceria) nella piazza XXVIII Aprile e nella piazza Valverde nella sola giornata del giovedì.
  17. Con riferimento agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) e delle attività artigiane del settore dolciario (gelaterie) e alimentare (pizzerie, rosticcerie, ecc.) si rimanda alle disposizioni contenute nel DPCM del 03.11.2020 art. 1 punto 9) lettera gg), le stesse sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo salvo che non siano persone conviventi. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico. E' vietata la diffusione di musica e di ogni forma di intrattenimento musicale all'esterno degli esercizi.
  18. L'accesso del pubblico nel parco delle rimembranze, è consentito nei seguenti orari: dalle ore 8,00 alle ore 20,00 ed è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di

assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. All'interno del parco è consentito svolgere individualmente passeggiate ed è vietato entrarvi con biciclette, pattini, monopattini e simili (sono sempre ammesse le biciclette condotte da bambini fino ai 9 anni). E' vietato all'interno del parco effettuare corsa ed attività sportiva. I fruitori dei parchi dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarle nei casi in cui possano crearsi situazioni di eccessivo avvicinamento ad altre persone (ad esempio ai varchi o in altre situazioni di avvicinamento ad altre persone). Sono ammessi i minori da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore, parente o altro adulto anche non parente per i bambini al di sotto dei 9 anni. I cani possono essere condotti all'interno del parco solo al guinzaglio e purché i conduttori siano dotati di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni e sempre che i predetti animali da compagnia non manifestino aggressività nei confronti degli altri fruitori del parco o siano causa di disturbo o molestia, nel qual caso i conduttori sono invitati ad allontanarli.

19. Per l'ecocentro comunale rimangono ferme le disposizioni di cui all'ordinanza sindacale n°13 del 19.05.2020.
20. Le funzioni religiose, comprese quelle funebri, con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto del protocollo sottoscritto dal Governo in data 07.05.2020 dal Presidente del Consiglio, dal Ministro dell'Interno dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (**Allegato n°1**). Sono vietati i cortei funebri ed il rito delle condoglianze che preveda strette di mano od abbracci e comunque contatti fisici. La celebrazione dei matrimoni nella casa comunale e negli altri luoghi autorizzati è consentita con la sola presenza degli sposi, dei testimoni, dell'ufficiale di stato civile e di un numero ristretto di persone pari alla capienza del locale con un indice massimo di affollamento di 1 persona/4 mq. con l'osservanza della rigorosa distanza interpersonale di 1 metro.
21. Rimangono chiusi il Centro di Aggregazione Sociale per ogni attività organizzata da privati.
22. La biblioteca comunale è chiusa fino a nuove disposizioni. I servizi di prestito, consultazione bibliografica e informagiovani sono attivi su prenotazione.
23. Considerato che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, le Università sono chiuse e gli esami di laurea si devono tenere obbligatoriamente in via telematica e rilevato che non tutti gli studenti ploaghesi che devono sostenere l'esame di laurea hanno a disposizione una connessione adeguata che consenta loro di affrontare serenamente si concederà gratuitamente agli stessi laureandi, che ne faranno richiesta secondo le modalità e le condizioni previste in separato avviso, il salone dell'ex Convento dei Cappuccini in deroga alle disposizioni contenute nella deliberazione della G. C. n°68 del 26.04.2018. Il numero massimo di persone ammesse nel salone è di 10 compreso il laureando ed è vietato introdurre all'interno dei locali cibi o bevande e non sono ammessi rinfreschi di alcune genere.
24. La piscina e le palestre debbono rimanere chiuse.
25. Nel centro di aggregazione sociale potrà proseguire l'attività dei CAF ivi presenti con l'accesso contingentato pari ad una sola persona per volta e con divieto di attesa nell'andito antistante la stanza.
26. Per gli uffici comunali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'ordinanza n°13 del 19.05.2020 punto (24). I portoni di accesso resteranno chiusi e l'accesso avverrà solo dopo interlocuzione con l'operatore attraverso il videocitofono installato che valuterà la richiesta dell'utente facendolo accedere solo previa verifica della disponibilità del servizio richiesto e solo uno alla volta per ufficio.

27. Il cimitero comunale continuerà a rimanere aperto con il seguente orario dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 14,30 fino alle ore 18,00 di tutti i giorni festivi compresi. Vi si potrà accedere per brevi visite ai propri cari, per le cerimonie funebri con il limite massimo di ingresso nel cimitero per assistere alla tumulazione del feretro di 10 congiunti. E' fatto espresso divieto di effettuare le condoglianze con abbracci o strette di mano. Sono vietati gli assembramenti di persone (più di 2 persone) e la sosta nell'androne del cimitero. E' fatto obbligo a chiunque di rispettare rigorosamente la distanza interpersonale di 1 metro. La presenza all'interno del cimitero deve essere limitata allo stretto necessario ed è ammesso un numero massimo di 40 persone nella contemporaneità. Potranno essere adottati idonei sistemi volti a controllare l'accesso contingentato nel tempo se necessario.

#### DISPONE

che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

#### AVVERTE

che a seguito del D.L. n°19 del 25 marzo 2020, convertito in legge con la legge n°35 del 22.05.2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 1.000,00 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

#### DA' ATTO CHE

La presente ordinanza:

- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio online Comunale, attraverso il sito internet comunale ed idonei mezzi di comunicazione;

#### DEMANDA

al Servizio di Polizia Locale ed a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

#### DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Sassari ed alla Questura di Sassari.

#### INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Sassari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ploaghe.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
Sotgiu Carlo

